



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/31-1 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 87

del 05 marzo 2021

Prot. Gen. n. 17642

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che con ordinanza n.80 datata 27 febbraio 2021 è stata istituita la disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione in via A. Guglielmotti tra via San Leonardo e via Duca degli Abruzzi, in via Doria tra via San Leonardo e via Risorgimento e in piazza Regina Margherita carreggiata lato Roma, al fine di consentire degli interventi di pulizia della condotta fognaria, da parte della soc. ACEA ATO 2 s.p.a., nel periodo 03-06 marzo 2021;
- **PRESO ATTO:**
 - della nota n.17133 datata 04 marzo 2021, con cui il Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente del comune di Civitavecchia, chiede la proroga della disciplina viaria, sopra citata, al fine di consentire l'ultimazione degli interventi di manutenzione della condotta fognaria, da parte della soc. ACEA ATO 2 s.p.a.;
 - che nella medesima nota si indica che i lavori verranno terminati per il giorno 12 marzo 2021;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 datata 25 settembre 2020 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

ORDINA:

la **PROROGA** dell'ordinanza n.80 del 27 febbraio 2021 fino alla data del **12 marzo 2021** nelle vie di seguito indicate:

- **VIA A. GUGLIELMOTTI**, entrambi i lati del tratto compreso tra via San Leonardo e via Duca degli Abruzzi;
- **PIAZZA REGINA MARGHERITA**, entrambi i lati della carreggiata lato Roma;
- **VIA DORIA**, entrambi i lati del tratto compreso tra via San Leonardo e via Risorgimento;

l'istituzione della disciplina viaria, temporanea, di sosta vietata con rimozione ad esclusione dei veicoli della ditta esecutrice dei lavori e dei mezzi dell'A.C. addetti al controllo.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Servizio 4 Lavori Pubblici e Ambiente:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al Decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per il posizionamento della segnaletica di sosta vietata con rimozione almeno 48h prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione al Comando di P.L. del giorno e dell'orario di messa in opera della segnaletica stradale;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dell'Arma dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118, al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di propria competenza;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI